ALLEGATO 1 - FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Art. 1

Oggetto dell'appalto e svolgimento del servizio

Il presente appalto ha ad oggetto il servizio di gestione on line e on site di un parcheggio messo a disposizione da parte del Comune di Jesolo per gestire l'afflusso dei partecipanti al concerto del cantante Ligabue per il giorno 12.09.2026. L'area i trova a ridosso dell'intersezione tra le vie Roma dx e Nausicaa con l'ingresso da quest'ultima e da una capienza stimata di circa 600 posti auto.
L'area verrà predisposta a cura del Comune di Jesolo (es: sfalcio erba, pulizia da rifiuti, installazione di WC chimici, installazione di idonei cartelli di indirizzamento). Verranno inoltre posizionati appositi bidoni per la raccolta dei rifiuti degli utenti. L'ingresso al parcheggio sarà gratuito e riservato in via preferenziale ai possessori del biglietto per il concerto.

Il Servizio consiste nelle prestazioni di seguito indicate.

Servizi Gestione Online
Campagna di comunicazione preventiva on line e gestione della prenotazione del posto auto mediante l'applicazione gestita dall'operatore, rivolta ai possessori di biglietto del concerto (che risulta essere "sold out") e da svolgere in accordo con il Comune di Jesolo, previo ottenimento dallo stesso dei recapiti dei soggetti destinatari, in conformità alla normativa sul trattamento dei dati personali.

Servizio di assistenza HelpDesk Email incluso.

Servizi on site
Sono incluse le seguenti prestazioni:

- n° 1 sopralluogo concordato;
- Allestimento aree di sosta;
- Produzione e posizionamento della segnaletica veicolare interna alle aree di sosta;
- Operatori Chief per supervisione e coordinamento delle aree di sosta;
- Operatori Junior per supporto alla gestione delle aree di sosta;
- Estintori per le aree di sosta;
- Torri faro;
- Ripristino aree di sosta;

- Copertura radio delle operation.

L'operatore economico si intende esonerato dal pagamento di qualunque onere, riferito a qualsivoglia tassa e/o imposta diretta e/o indiretta (non esaustivamente: rifiuti, smaltimento, tasse locali) nonché dal pagamento di qualsiasi canone, onere e/o censo patrimoniale, diretto o indiretto, che possa essere esigibile, anche solo ipoteticamente, a suo carico.

L'inizio del servizio è previsto per le ore 09,00 del giorno 12.09.2026 e il termine non prima delle ore 02,00 del 13/09/2026, salvo completa uscita di tutte le auto parcheggiate. Al termine del servizio l'accesso al parcheggio andrà ripristinato in maniera da impedire nuovi ingressi, lasciando la possibilità di uscita alle eventuali auto presenti. L'orario di chiusura del parcheggio dovrà essere opportunamente segnalato nella comunicazione on line e con idonea cartellonistica in loco.

L'operatore avrà cura di installare cartelli informativi per l'esclusione di ogni responsabilità da parte di Comune di Jesolo e Jtaca per danni ai veicoli, cose o persone, furti dei veicoli, parti di esso o cose poste al loro interno o al loro esterno, cagionati da terzi.

Si intende che per cause di forza maggiore non dipendenti dalla stazione appaltante, a titolo esemplificativo e non esaustivo annullamento del concerto, eventi atmosferici ecc…, il servizio non dovesse essere svolto verrà riconosciuto all'appaltatore solamente il rimborso delle spese già sostenute e documentate.

Art. 2

Importo contrattuale e corrispettivo

L'importo del contratto sarà determinato a corpo in base all'offerta presentata dall'operatore economico e si intende comprensivo del costo della manodopera non soggetta a ribasso.

Il CCNL individuato dalla stazione appaltante per la presente prestazione è il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, codice CNEL id H011, che costituirà il parametro per le eventuali verifiche dell'equivalenza del trattamento economico e normativo.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 41, co. 14 del D.Lgs. 36/2023 stima i costi della manodopera in euro 1.244,95 iva esclusa calcolato come di seguito:

Livello	Costo orario	Ore previste	Totale

V	Euro 17,22	35	Euro 602,70
IV	Euro 18,35	35	Euro 642,25
		Totale complessivo manodopera	Euro 1.244,95

Art. 3

Direttore dell'esecuzione del contratto

L'esecuzione del contratto è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni

La stazione appaltante prima dell'esecuzione del contratto si riserva di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto, di cui il RUP si avvarrà per la direzione ed il controllo della esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 31 dell'alleato II.14 al D.Lgs.s 36/2023, in caso di mancata nomina del DEC, l'incarico di direttore della esecuzione è ricoperto dal RUP.

Art. 4

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva di far ordinare dal direttore dell'esecuzione l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza e, in tale secondo caso, indica in apposito verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire. Nel verbale di avvio dell'esecuzione sono raccolte le contestazioni dell'esecutore finalizzate a far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali. In caso di mancata contestazione, l'impresa decade dal diritto di far valere pretese economiche derivanti dalle circostanze non verbalizzate.

Art. 5

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato o dal RUP, e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione

originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 6
Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni non sostanziali al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto (art. 120 comma 8 dlgs 36/2023).

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 7
Il certificato di regolare esecuzione

L'esecuzione della prestazione è soggetta alla verifica della regolare esecuzione della stessa attraverso l'emissione del responsabile del progetto dell'attestazione di regolare esecuzione.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto e contiene i seguenti elementi:

1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
2) l'indicazione dell'esecutore;
3) il nominativo del responsabile del progetto;
4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
6) la certificazione di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal DEC, ove nominato, ovvero in mancanza dal RUP. Nel caso in cui il certificato venga emesso dal DEC, detto certificato dovrà essere contestualmente sottoscritto da RUP, ai fini dell'autorizzazione al pagamento.

Il certificato di regolare esecuzione verrà trasmesso alla impresa che dovrà sottoscriverlo entro 5 giorni dalla trasmissione, con o senza riserva. La riserva dovrà essere esplicata, a mezzo pec, entro i successivi 15 giorni. In assenza di riserva, la contabilità si intende definitivamente accettata dalla impresa che decade dal diritto di sollevare ulteriori contestazioni.

Art. 8
Pagamenti

Il pagamento avverrà in un'unica soluzione, successivamente alla adozione del certificato di regolare esecuzione.

A fini del pagamento il RUP, contestualmente alla emissione del certificato di regolare esecuzione e, comunque, non oltre sette giorni, provvederà a rilasciare l'autorizzazione alla emissione della fattura.

L'appaltatore è tenuto ad emettere fattura per l'importo indicato nell'autorizzazione al pagamento rilasciata dalla stazione appaltante.

Il pagamento avverrà entro trenta giorni fine mese dalla data della fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa alla seguente PEC: jtacaamministrazione@legalmail.it.
Qualora la fattura pervenga anteriormente all'autorizzazione al pagamento rilasciata dalla stazione appaltante, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo l'autorizzazione.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta e degli eventuali subappaltatori.

I termini di pagamento potranno essere sospesi dalla stazione appaltante qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili alla stazione appaltante medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A.

Art. 9

Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

Ai sensi dell'art. 33 dell'all. II.14 al Codice, trattandosi di contratto ad esecuzione immediata l'anticipazione sul prezzo è esclusa.

Art. 10

Tutela dei lavoratori, pagamento diretto dei lavoratori, obblighi informativi nei confronti della stazione appaltante

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente nonché delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore, in particolare, deve garantire, in fase di esecuzione, l'applicazione del ccnl indicato dalla stazione appaltante o, in alternativa, il diverso ccnl indicato in sede di gara che garantisca tutele economico e normative equivalenti a quello indicato dalla stazione appaltante.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale

L'appaltatore deve altresì garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare nonché a rispettare le previsioni di cui all'art. 119 comma 7 del D.Lgs. 36/2023.

La ditta, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche in successive commesse e in ogni caso di consentire il controllo sul rispetto delle disposizioni a tutela dei lavoratori, è tenuto, su richiesta della stazione

appaltante, a trasmettere, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, indicando in particolare, oltre al ccnl applicato, il numero di addetti ed il numero di ore dedicate alla esecuzione della commessa, il relativo inquadramento e tipologia contrattuale.
E' altresì tenuta a trasmettere su richiesta della stazione appaltante l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'esecuzione unitamente ai cedolini paga e alla documentazione della comprova dell'avvenuto versamento degli importi dovuti al lavoratore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nella esecuzione della prestazione, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 11
Penali in caso di ritardo

Al verificarsi dei seguenti casi potranno essere applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Penale
Mancato rispetto degli orari di avvio e termine del servizio on site	Uno virgola cinque per mille dell'importo contrattuale per ogni ora di ritardo sull'avvio del servizio e/o anticipo del termine fi fine servizio , per un massimo del 10% dell'importo contrattuale – raggiunto tale importo la stazione appaltante potrà risolvere il contratto per inadempimento contrattuale – è fatto

	salvo il maggior danno richiedibile dalla stazione appaltante
Esecuzione della prestazione in difformità rispetto alle indicazioni contenute in tutti gli allegati	Euro 500 per ogni difformità rilevata
Mancato rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori	Euro 500 fatta salva la facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto

In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:
1) la stazione appaltante contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
3) la stazione appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4) In caso di applicazione della penale contrattuale, la stazione appaltante provvederà ad indicare il relativo importo in detrazione nel certificato di regolare esecuzione.

Resta, inoltre, in facoltà di Jtaca la possibilità di acquisire la prestazione presso altro fornitore, addebitando la spesa alla ditta inadempiente e riservandosi altresì la facoltà di risolvere il contratto.
Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 12
Esecuzione in danno

Qualora l'impresa affidataria si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, ovvero non ottemperi immediatamente ai rilievi contestati dalla Stazione appaltante, quest'ultima avrà facoltà diordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale della prestazione

rimasta ineseguita. In tal caso il maggior onere finanziario sarà a carico dell'impresa aggiudicataria. Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano essere derivati alla Stazione appaltante ed a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Rimangono ferme le penali previste al precedente articolo.

Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano essere derivati alla Stazione appaltante ed a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Art. 13
Cessione del contratto e subappalto

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.
Il subappalto è ammesso a condizione che l'operatore economico abbia dichiarato nella documentazione della procedura, le parti della prestazione che intende eventualmente subappaltare.
In ogni caso, l'esecuzione delle prestazioni in subappalto non può avvenire prima del rilascio della autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Ai fini del rilascio della autorizzazione al subappalto di cui all'art. 119 del codice, l'appaltatore dovrà inviare alla stazione appaltante una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000, con la quale il subappaltatore dichiara di applicare il CCNL applicato dall'appaltatore e/o indicato dalla stazione appaltante in sede di gara o altro CCNL che contenga tutele economico e normative equivalenti. L'appaltatore dovrà inoltre indicare l'ammontare dei costi della manodopera e della sicurezza che, ai sensi dell'art. 119 comma 12, verranno corrisposti al subappaltatore senza ribasso nonché impegnarsi a riconoscere al subappaltatore la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del codice. Nel caso n cui i dati, gli impegni e le dichiarazioni di cui sopra siano contenute nel contratto di subappalto, non è necessario l'invio della dichiarazione.
Ai fini del pagamento delle fatture di acconto e di saldo, nel caso in cui il subappaltatore abbia comunicato alla stazione appaltante di voler ricevere il

pagamento direttamente dall'appaltatore, quest'ultimo dovrà presentare, ai fini della Emissione del certificato di pagamento, le fatture quietanzate del subappaltatore con indicazione del costo della manodopera e dei costi della sicurezza. In mancanza, la stazione appaltante sospenderà i pagamenti a favore dell'appaltatore, fino a quando tale obbligo non sarà adempiuto. Durante il periodo di sospensione sulle fatture eventualmente emesse, senza autorizzazione, non decorrono interessi né di mora né legali

Art. 14
Distacco di manodopera

Nel caso in cui l'appaltatore intenda impiegare nella esecuzione del contratto lavoratori in distacco ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 276/2003, dovrà inviare a Jtaca s.r.l. una comunicazione preventiva contenente i dati identificativi della impresa distaccante e una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 circa la sussistenza dei requisiti di legittimità del distacco e gli estremi della avvenuta comunicazione del distacco al Centro per l'impiego. Nel caso in cui il contratto di appalto abbia un importo superiore a euro 150.000, il distacco è soggetto a preventiva autorizzazione al distacco da parte di Jtaca s.r.l. che provvederà a rilasciarla dopo aver avviato le verifiche antimafia di cui al d.lgs. 159/2001 nei confronti della impresa distaccante.

Art 15
Sospensione della prestazione

Il soggetto erogatore della prestazione non può sospendere la stessa in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione appaltante.

L'eventuale sospensione della prestazione per decisione unilaterale del Fornitore della prestazione costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del fornitore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Stazione appaltante e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 16
Obblighi assicurativi

L'Appaltatore dovrà produrre idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, avente una durata almeno pari a quella del contratto, a copertura di tutti i rischi di Responsabilità Civile Terzi/Operai (RCTO) per danni arrecati a terzi (tra i quali deve intendersi anche la Stazione appaltante) in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

La Stazione appaltante sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna della prestazione e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione della prestazione risultante dal relativo certificato, emesso a conclusione del contratto, fatta in ogni caso salva la facoltà della stazione appaltante di agire nei confronti dell'operatore economico anche successivamente alla predetta scadenza.
certificato, emesso a conclusione del contratto.

Art. 17
Stipula contratto

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente nello scambio di lettere tramite posta certificata.
Il contatto, di importo inferiore a Euro 40.000, è sottoscritto sotto condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 52 c. 2 D.Lgs. 36/2023 e delle linee guida di Jtaca sulle procedure per l'affidamento di appalti sotto soglia UE per l'affidamento di lavori, servizi e forniture approvato con determinazione dell'Amministratore Unico n. 139 del 31.01.2024 che qui si intendono integralmente richiamate.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto alla trasmissione alla stazione appaltante della polizza RCTO con le caratteristiche indicate nel precedente articolo.

Art. 18

Condizioni generali di contratto e osservanza delle disposizioni di legge

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza degli stessi. L'aggiudicatario, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art.1341, comma 2 del C.C., tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e linee guida di Jtaca nel presente atto richiamate.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato, si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, e agli atti di gara

Art. 19

Controversie

In caso vi fossero degli errori nelle lettere o articoli richiamati nelle presenti condizioni contrattuali e nella lettera di invito, farà fede quanto si deduce dal testo stesso.

Ogni controversia che potesse insorgere è devoluta esclusivamente al foro di Venezia. E' esclusa qualsiasi clausola arbitrale.

Art. 20

Obbligo di rispettare le previsioni del PTCPT e del MOG e relativi allegati

L'operatore economico dichiara di conoscere il contenuto del modello organizzativo (MOG) ex D.Lgs. 231/2001 e del Piano della Prevenzione della Corruzione e dei relativi allegati, ivi in particolare compreso il Codice Etico come integrato dall'art. 27 del PTCPT, reperibili sul sito di Jtaca s.r.l., Sezione Amministrazione trasparente, Altri contenuti.

Con la sottoscrizione del presente contratto aderisce ai contenuti, alle procedure, ai compiti e responsabilità previste dalla sopra citata documentazione che si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori, dipendenti, fornitori e sub fornitori e a tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti nella gestione ed esecuzione del contratto.

La violazione delle regole previste dai documenti di cui al comma 1, costituisce causa di grave inadempimento contrattuale che legittima la società a provvedere alla risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento contrattuale, previo semplice invito di PEC contenente la dichiarazione di risoluzione del contratto immediata o, comunque, a decorrere dalla data indicata dalla

comunicazione, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti da Jtaca s.r.l. per effetto dell'inadempimento il cui importo potrà essere altresì dedotto da quanto dovuto per le prestazioni sino a quel momento svolte ove accettate da Jtaca s.r.l.
In caso di risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma 2, l'operatore economico è comunque tenuto a porre in essere quanto necessario per non arrecare ovvero aggravare il danno subito dal Jtaca s.r.l.

Art. 21

Sicurezza informatica e protezione dei dati personali, all'interno dei processi di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici

L'appaltatore si obbliga ad adottare misure tecniche e organizzative idonee per proteggere dati, sistemi, reti e infrastrutture da accessi non autorizzati, perdita o alterazione, in conformità a standard internazionali. Garantisce che tutto il personale impiegato abbia ricevuto adeguata formazione in materia di cybersecurity e protezione dei dati. Si impegna a prevedere che i medesimi obblighi siano rispettati dai subappaltatori e ad inserire analoga clausola all'interno del contratto di subappalto affinchè il RUP possa riscontrarne la presenza al momento del rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

Jtaca Srl con socio unico
Il Direttore generale/RUP
Massimiliano Bainado

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa